



Statuto Comunale

Release Versione: 17.01.2018

2018, Comune di Gioia del Colle

06 giu 2018

1	Statuto Comunale	1
1.1	TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	1
1.1.1	CAPO I - L'AUTONOMIA STATUTARIA	1
1.1.2	CAPO II - IL COMUNE	2
1.2	TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	4
1.2.1	CAPO I - ORGANI DEL COMUNE	4
1.2.2	CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	4
1.2.3	CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	8
1.2.4	CAPO IV - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA	10
1.2.5	CAPO V - IL SINDACO	10
1.3	TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	11
1.3.1	CAPO I - UFFICI E PERSONALE	11
1.3.2	CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	13
1.4	TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE	14
1.4.1	CAPO I - NORME GENERALI	14
1.4.2	CAPO II GESTIONE FINANZIARIA	16
1.4.3	CAPO III - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	16
1.5	TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA	17
1.5.1	CAPO I - POTESTA' REGOLAMENTARE	17
1.5.2	CAPO II - ORDINANZE SINDACALI	18
1.6	TITOLO VI - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI	18
1.6.1	CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE	18
1.6.2	CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI	19
1.6.3	CAPO III - Diritto di accesso e di informazione	21
1.7	TITOLO VII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI	22
1.7.1	CAPO I - REGIONE E PROVINCIA	22
1.7.2	CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA	22
1.8	TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	23
1.8.1	Art. 77 - Adozione dei regolamenti	23
1.8.2	Art. 78 - Modifiche statutarie entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto	23
1.8.3	Art. 79 - Diffusione dello Statuto	24
2	Differenze	25
2.1	Le nostre proposte	25
2.1.1	Informazioni	25

2.1.2	TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI	25
2.1.3	TITOLO VI - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI . . .	28
2.1.4	TITOLO VIII - NORME FINALI	34

- TESTO ORIGINARIO COORDINATO ED INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 12/3/2013)
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI DAL 2/4/2013 AL 2/5/2013 AL N. 576 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
- ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO 3/5/2013

1.1 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

1.1.1 CAPO I - L'AUTONOMIA STATUTARIA

Premessa

La comunità di Gioia del Colle, lavorando alla loro piena attuazione, riconosce i principi dell'autonomia e dell'ordine sociale equo e giusto, afferma i valori della libertà, della tolleranza e della pace, individua nell'operosità espressa dal lavoro uno degli strumenti più idonei alla sua crescita.

La sua posizione geografica, al crocevia fra mare ed entroterra, fra il nord ed il sud della Regione, da sempre ha indotto ed agevolato il confronto ed il dialogo dinamici fra diverse culture, che consentono in tal modo la convinta e partecipe adesione alla prospettiva europea e ad un tollerante modello multietnico di società.

Lo spirito d'intrapresa dei cittadini gioiesi in ambito agricolo, commerciale ed industriale e per tutti testimoniato dalla lungimiranza e dall'intelligenza di quegli imprenditori che sul finire del secolo scorso e sino al secondo dopoguerra seppero offrire della cittadina un'immagine industriale ed operosa.

A tali principi e valori, storicamente sedimentati, si ispira il presente Statuto.

Art.1 - Lo Statuto

Il presente Statuto costituisce l'espressione dei caratteri istituzionali della Comunità Gioiese, nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.

1.1.2 CAPO II - IL COMUNE

Art. 2 - Definizione del Comune

Il Comune rappresenta la comunità locale che vive e lavora sul proprio territorio indipendentemente dalla città o Stato di appartenenza, esso ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, esprime l'autonomia politica della propria Comunità.

Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3 - Segni distintivi

Lo stemma e il gonfalone costituiscono i segni distintivi del Comune.

La più antica testimonianza sull'esistenza dello stemma cittadino è documentata su un trittico in pietra, scolpito nel 1480 dal primicerio Johannes de Roccha, raffigurante, sul lato destro, una coppa colma di gioielli deposta in un campo di grano nascente e centrata in uno scudo.

Il trittico trovasi attualmente all'interno del palazzo comunale.

La esistenza della predetta antica simbologia nel rappresentare lo stemma del Comune di Gioia del Colle, rilevabile sulla documentazione cartacea più antica custodita nella sezione storica dell'archivio cittadino (timbrature e carta intestata) risalente al 1806, è stato ufficializzato in data 28 agosto 1934 con decreto governativo, che, fra l'altro ha disposto: 1. Spettare al Comune di Gioia del Colle, in provincia di Bari, il diritto di fare uso dello stemma miniato nel foglio qui annesso e descritto come appresso: d'azzurro, alla coppa d'oro colma di gemme sulla campagna di verde accostata da due piante di grano nodrite sulla campagna medesima. Ornamenti esteriori da Comune. 2. Doversi prendere nota del presente provvedimento nel libro Araldico degli Enti Morali.

Il Gonfalone Comunale è costituito da un drappo di colore cremisi, ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in oro: «COMUNE DI GIOIA DEL COLLE».

Le parti di metallo e i nastri sono dorati.

L'asta verticale è ricoperta di velluto cremisi con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. È dotato di cravatta in nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

Art. 4 - Ordinamento giuridico

Il Comune esercita le funzioni pubbliche proprie o delegate nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e regionali e del presente Statuto.

I Regolamenti adottati nell'esercizio della potestà riconosciuta al Comune dalle leggi generali della Repubblica completano il quadro dell'ordinamento giuridico entro il quale si svolge l'attività d'istituto.

Art. 5 – Libertà e diritti

Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibili a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.

Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale.

Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.

L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione né motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

Art. 6 - Rapporti con altri soggetti

Il Comune impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi esponenti della comunità civile e religiosa, per il ruolo che essi svolgono ai fini del soddisfacimento di interessi collettivi.

Il Comune considera l'unità nazionale un valore irrinunciabile e s'impegna a collaborare con ogni idonea iniziativa tendente a favorire la piena integrazione europea ed interetnica, nel rispetto degli accordi internazionali.

Art. 7 - Obiettivi fondamentali dell'attività comunale

Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo economico e sociale della Comunità Gioiese, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Costituzione, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.

In particolare, il Comune opera al fine di:

- assicurare i servizi sociali di base, con priorità per la tutela del diritto alla salute, l'istruzione e l'assistenza scolastica;
- assicurare adeguati strumenti di sicurezza sociale per il sostegno alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap, alle fasce di popolazione in condizioni di disagio e alle nuove povertà emergenti;
- promuovere e favorire l'accesso alle attività lavorative e alla disponibilità dell'abitazione;
- difendere il suolo e l'ambiente dalle fonti di inquinamento;
- proteggere l'integrità delle risorse naturali esistenti promuovendone una utilizzazione razionale;
- disciplinare il corretto assetto edilizio e lo sviluppo urbanistico del territorio, promuovendone l'ordinato ed armonico utilizzo attraverso adeguati strumenti programmatici, che tengano nella dovuta considerazione i problemi connessi alla mobilità cittadina e, primo fra tutti, quello dei disabili, rimuovendo le barriere architettoniche;
- promuovere e favorire la riscoperta, la valorizzazione e la riappropriazione dell'identità culturale cittadina mediante la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico - folklorico, artistico, archeologico, archeologico-industriale, architettonico-urbanistico, nonché il paesaggio agrario e naturale;
- coordinare e razionalizzare l'organizzazione del sistema di distribuzione commerciale;
- favorire le attività produttive, imprenditoriali ed artigianali, con particolare riguardo ai settori che hanno qualificato l'artigianato gioiese, valorizzando e sostenendo le iniziative che mirano ad avviare i giovani alla peculiare tradizione artigianale;
- combattere, con adeguate iniziative, la criminalità organizzata e il fenomeno dell'usura; promuovere la cultura della pace, del rispetto della legalità e dei diritti umani, con iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
- assicurare le condizioni per l'effettiva partecipazione degli anziani alla vita sociale della comunità cittadina;

- favorire lo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- improntare il proprio ordinamento tributario nel rispetto, dei principi sanciti dalla legge 27/7/2000, n. 212, a:
 1. una migliore informazione e chiarezza delle norme di fiscalità locale;
 2. speditezza e tempestività dell'azione impositiva;
 3. semplificazione degli adempimenti e equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.

Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che impediscono loro la piena uguaglianza giuridica; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

L'attività istituzionale per il conseguimento dei suddetti obiettivi è improntata a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità della gestione.

Art. 8 - Funzioni del Comune

Il Comune, nella cura degli interessi della comunità amministrata, è Ente a competenza generale, trovando unico limite alla propria azione nella espressa attribuzione di competenze ad altri soggetti da parte della legge statale o regionale.

Costituiscono materia fondamentale dell'attività amministrativa del Comune le funzioni comprese nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune gestisce altresì i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, di natura statale, sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

1.2 TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

1.2.1 CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 - Elencazione degli organi

Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Sono, altresì, organi amministrativo-gestionali il Segretario Generale, il Vice Segretario, i responsabili delle strutture apicali nei limiti entro i quali le norme, il presente Statuto e i regolamenti attribuiscono ai medesimi la competenza ad esercitare funzioni e ad adottare atti e provvedimenti aventi rilevanza giuridica, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

E", infine, organo ausiliario dell'Ente, per le funzioni previste dalla legge, il Collegio dei Revisori.

1.2.2 CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Riserva di legge

La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.

Art. 11 - Natura e funzioni del Consiglio

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della attività dell'Amministrazione, come previsto dalla legge.

Il Consiglio ha competenza esclusiva per tutti gli atti indicati dalla legge.

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Il Regolamento del Consiglio Comunale fissa le modalità di funzionamento dell'Organo nonché i servizi, le attrezzature, le risorse finanziarie e le strutture apposite necessarie per un corretto funzionamento dello stesso, nonché per i Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

Art. 12 - Diritti dei Consiglieri

I Consiglieri, rappresentanti della comunità comunale, sono titolari, secondo la disciplina dell'apposito Regolamento:

1. del diritto di ottenere dagli uffici comunali, dagli enti, dalle aziende del Comune, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni in loro possesso e le copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato nei modi e nelle forme previsti dal regolamento;
2. del diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;
3. del diritto di formulare interpellanze, interrogazioni, mozioni, risoluzioni e proposte e di ottenere dal Comune le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni;
4. del diritto di chiedere la convocazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

È istituita presso il Consiglio Comunale, con le modalità previste dal regolamento, l'anagrafe patrimoniale dei consiglieri comunali.

Ai Consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta di consiglio, oltre al rimborso delle spese, nella misura e nei casi previsti dalla legge. I Consiglieri possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, nei limiti fissati dalla legge.

I Consiglieri hanno inoltre il diritto, a norma di legge, di fruire di aspettative e permessi ai fini dell'espletamento del mandato.

Il Comune può stipulare apposite polizze assicurative a favore dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco per danni a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni. Per i procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, il Comune assicura il rimborso delle spese sostenute purché non vi sia conflitto d'interesse con l'Ente e soltanto in caso di non soccombenza.

Art. 13 - Dimissioni del Consigliere

Le dimissioni del Consigliere sono presentate esclusivamente dal medesimo ed indirizzate al Consiglio Comunale. Esse possono essere rassegnate per iscritto e, in tal caso, devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune che provvederà tempestivamente a diramarle in copia a tutti i Consiglieri comunali tramite il messo notificatore, oppure possono essere espresse oralmente durante le sedute del Consiglio Comunale con dichiarazione che sarà acquisita a verbale dal Segretario Comunale.

Le dimissioni, una volta presentate secondo le modalità di cui sopra, sono irretrattabili e non necessitano di alcuna presa d'atto.

Il Sindaco provvede all'inclusione nell'o.d.g. della prima seduta del Consiglio Comunale della surrogazione del Consigliere dimissionario e, comunque, alla convocazione di apposita seduta da tenersi entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica non appena il Consiglio adotta la relativa surrogazione.

Il Consigliere decade dalla carica in caso di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del Consiglio Comunale.

Tale decadenza viene comunicata dal Presidente del Consiglio al Consigliere, il quale ha dieci giorni per comunicare eventuali giustificazioni.

Art. 14 - Gruppi Consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa comunicazione dei singoli. La rappresentanza e le prerogative proprie del gruppo consiliare sono attribuite al consigliere unico eletto nella lista. Un qualsiasi altro consigliere che nel corso del proprio mandato ritenga di uscire dal gruppo di appartenenza, se non aderisce ad un altro gruppo già presente in Consiglio Comunale, confluisce nel gruppo misto. Al gruppo misto sono attribuite le prerogative proprie del gruppo consiliare anche se costituito da un solo consigliere.

Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente il nome entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.

La Conferenza dei Capigruppo e l'organo consultivo del Presidente che concorre a definire la programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

Il Regolamento definisce le norme per il funzionamento della conferenza dei capigruppo ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede;

Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco.

Art. 15 - Commissioni Consiliari

Il Consiglio, dopo il suo insediamento e comunque non oltre sessanta giorni da esso, istituisce Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con il criterio proporzionale.

Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, di volta in volta, commissioni temporanee con compiti speciali.

Il Consiglio può nominare un'apposita commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

Il Consiglio può anche nominare Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui Presidenza viene attribuita a Consiglieri delle opposizioni.

Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti Strumentali ed Ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.

Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 16 - Presidenza del Consiglio

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida e surroga dei consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente eletto funge da Presidente il Vice Presidente eletto con le stesse modalita del Presidente.

La prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la proclamazione, e presieduta dal Consigliere Anziano, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti la Giunta Municipale e per la discussione e approvazione del documento programmatico.

Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale.

La durata in carica e i compiti del Presidente del Consiglio sono disciplinati dalla legge nonche dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione ed e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

La convocazione del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede tramite avviso scritto da consegnare al domicilio dei singoli consiglieri nei termini e con le modalita stabiliti dalla legge e dal Regolamento.

Il Presidente, nel termine di 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti e tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nel caso in cui le nomine devono essere effettuate nel termine di 45 giorni dall'insediamento del Sindaco.

Art. 18 - Convocazione per iniziativa dei Consiglieri

Il Presidente del Consiglio e tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta scritta 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste per la loro trattazione.

Art. 19 - Validita delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la meta dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei voti.

Quando la prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del numero legale fissato nel precedente comma, alla seconda convocazione, che avra luogo in altro giorno, le deliberazioni, sempre assunte a maggioranza assoluta dei voti, sono valide purché intervenga un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi sono comunque fatti salvi i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 20 - Pubblicita delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, secondo le modalita e salvi i casi previsti dai Regolamenti.

Art. 21 - Votazioni e funzionamento del Consiglio

Le votazioni del Consiglio sono palesi, tranne quelle concernenti persone che debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

Per le nomine, le designazioni e le revoche che rientrano nella competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza assoluta dei voti, tranne nei casi in cui è previsto un quorum qualificato.

Il regolamento determina le norme particolareggiate per il funzionamento del Consiglio.

Art. 22 - Partecipazione del Segretario e verbale dell'adunanza

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, con esclusione di ogni altra assistenza di ordine tecnico-contabile ma anche quella puramente amministrativistica (civile e penale).

Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Il verbale delle adunanze e l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale.

Alla redazione del verbale provvede il Segretario Generale o, sotto la sua responsabilità, il Vice Segretario o altro dipendente appositamente designato.

Qualora la deliberazione da adottare investa un carattere proprio del Segretario o di suoi parenti o affini fino al quarto grado civile, le relative funzioni vengono assunte dal Vice Segretario.

Il verbale è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario Generale e dal funzionario che ha curato la redazione.

Il regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica.

1.2.3 CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 - Riserva di legge

La legge stabilisce le norme relative alla nomina e alla durata in carica della Giunta, al numero massimo degli Assessori, alla loro revoca, nonché le norme che riguardano le cause di incompatibilità alla carica.

Nelle predette materie, il presente Statuto integra la normativa di legge mediante disposizioni di attuazione.

Gli Assessori Comunali sono soggetti alla stessa normativa riguardante l'anagrafe patrimoniale, come stabilito dalla legge.

Art. 24 – Natura e funzioni della Giunta

La Giunta Comunale è l'organo di governo del comune. Essa opera per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

Art. 25 - Composizione e presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di 5 assessori, salvo diversa previsione legislativa, con la presenza di entrambi i generi secondo le modalità previste dalla legge. Gli assessori partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è affidata al Vice Sindaco. In caso di assenza di entrambi presiede l'Assessore più anziano di età.

Art. 26 - Anzianita degli Assessori

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilit , compatibilit  ed eleggibilit  alla carica di Consigliere, e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. La carica di assessore   incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

Non possono altres  far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilit  e di incompatibilit .

Il Sindaco da atto di tale condizione nel documento di nomina che sar  presentato al Consiglio.

Art. 27 - Durata in carica della Giunta

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e puo essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta.

La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Presidente, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinche provveda alla convocazione. Con l'approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, rimozione da parte del Presidente della Repubblica o morte.

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede a nominare altro Assessore informando il Presidente del Consiglio che ne da comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Il Sindaco puo revocare uno o piu Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente al nominativo del nuovo Assessore.

I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

L'attivit  della Giunta   collegiale.

La Giunta   convocata dal Sindaco, che fissa, con apposito avviso, il giorno, l'ora e gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori; le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.

Il Sindaco dirige e coordina l'attivit  della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unit  dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilit  di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire con funzioni consultive, se richiesti, i Consiglieri incaricati, i responsabili dei servizi ovvero anche esperti esterni su proposta del Sindaco.

La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non intervengono almeno quattro componenti. Si applicano, per quanto riguarda le funzioni di segreteria della Giunta, le norme contenute nel precedente art. 22.

Art. 30 - Attribuzioni della Giunta in materia di amministrazione ordinaria

La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei responsabili dei servizi.

1.2.4 CAPO IV - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 31 - Norme Comuni

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, entro 30 giorni dall'adozione, a pena di decadenza. Trascorso il periodo di affissione, le deliberazioni anzidette sono soggette al regime di pubblicizzazione previsto dalla legge. L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta è disciplinata dalla legge.

1.2.5 CAPO V - IL SINDACO

Art. 32 - Elezione e funzioni del Sindaco

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale del Governo.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

Prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.

Il Sindaco è sottoposto agli stessi obblighi dei Consiglieri Comunali con riguardo all'anagrafe patrimoniale di cui all'art.12 del presente Statuto.

Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali.

Le eventuali deleghe conferite dal Sindaco ai consiglieri comunali devono essere intese come precisi incarichi per attività istruttorie o di consulenza funzionali e complementari all'espletamento delle attività di indirizzo e di coordinamento e non anche esercizio di potestà amministrativa idonea a produrre effetti giuridici verso terzi ovvero di esercizio di poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei responsabili dei servizi.

Art. 33 - Attribuzioni del Sindaco

Le attribuzioni e i poteri di ordinanza del Sindaco sono espressamente fissati dalla legge, dal presente Statuto nonché dai Regolamenti.

Il Sindaco esercita la rappresentanza legale del Comune per il tramite del Dirigente o del Funzionario Responsabile di Settore, ai quali con una valutazione di carattere tecnico - amministrativa compete per materia la proposta di resistere in giudizio o di transare o di rinunciare alla causa.

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente senza altra formalita fornisce gli indirizzi e trasmette all'Ufficio Legale gli atti per gli adempimenti rientranti nelle competenze tecniche specifiche del predetto ufficio.

Art. 34 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Il Sindaco assume le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e/o delegate al Comune.

1.3 TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

1.3.1 CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Regolamento e organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune disciplina mediante regolamento la dotazione organica del personale e, in conformita alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Il Regolamento disciplina altresì lo stato giuridico del personale in conformita e ad integrazione, ove occorra, delle disposizioni contenute negli atti normativi che recepiscono gli appositi accordi collettivi nazionali di lavoro.

Sono, altresì, disciplinate mediante speciale Regolamento le modalità di selezione del personale da assumere.

L'organizzazione degli uffici comunali assicura, per il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente, idonee strutture operative ed efficaci modalità di funzionamento e di informazione esterna.

I provvedimenti inerenti al personale comunale devono essere adottati dagli organi competenti, previo parere della Delegazione Trattante a livello aziendale previsto dalla vigente normativa.

Art. 36 - Strutture dell'Ente

La struttura operativa comunale è organizzata: - in relazione dinamica con le esigenze d'intervento e con le politiche degli organi di governo dell'Ente; - secondo principi di funzionalità e flessibilità di gestione; - incentivando l'efficienza, l'efficacia e la produttività delle aree di attività, mediante qualificati centri di responsabilità ed adeguate risorse professionali.

L'organizzazione degli uffici comunali si articola su due distinti livelli: a. uno, consistente nell'insieme di funzioni e compiti che tendono a realizzare un'azione omogenea verso l'esterno; b. l'altro, consistente nell'insieme delle articolazioni di primo livello che realizzano esigenze di coordinamento ed integrazione sia sotto il profilo programmatico sia sotto quello operativo.

L'articolazione organizzativa specifica e le dotazioni organiche per singole unità operative sono definite mediante il piano annuale delle risorse umane, in una logica compatibile con il lavoro per progetti.

Art. 37 - Funzionamento dell'Ente

Il funzionamento dell'Ente assicura la programmazione, il perseguimento degli obiettivi programmati ed il controllo dei risultati. Il bilancio preventivo costituisce strumento guida dell'attività gestionale, il conto consuntivo costituisce anche strumento per il riscontro di produttività e trasparenza della gestione.

In sede di programmazione finanziario-organizzativa annuale sono assegnate alle unità operative le corrispondenti risorse umane, la cui tabella numerica è allegata al bilancio.

Art. 38 – Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Gioia del Colle si articola in unità organizzative di primo e secondo livello, ordinate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.

All'unità organizzativa di primo livello è preposto, quale responsabile, un funzionario appartenente alla categoria direttiva con incarico di posizione organizzativa, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti.

A detti funzionari competono la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del Comune, e ad essi sono conseguentemente demandati tutti i compiti di attuazione dei programmi e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

Il personale apicale organizza e dirige l'attività delle unità organizzative cui è preposto sulla base del principio di autonomia; esso dispone delle risorse assegnate, attribuisce i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, ed eventualmente nomina i responsabili delle unità organizzative di secondo livello ad essi assegnate.

Gli apicali sono direttamente ed esclusivamente responsabili del conseguimento degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione. L'amministrazione valuta le prestazioni dei propri responsabili di settore e di servizio e le loro competenze organizzative, con particolare riguardo ai risultati dell'attività amministrativa e della gestione, come da disciplina regolamentare.

Art. 39 – Funzioni e responsabilità della dirigenza

Le funzioni e le responsabilità della dirigenza comunale sono quelle previste dalla legge, dal presente Statuto nonché dai Regolamenti comunali.

Art. 40 - Incarichi di posizione organizzativa

Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti e definiti dal Sindaco, nel rispetto e nei limiti di cui alla vigente normativa ed al presente statuto, con le modalità di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Tale incarico è conferito a tempo determinato, rinnovabile e revocabile.

Il rinnovo dell'incarico è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dall'apicale nel periodo conclusosi, con riferimento sia al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, sia al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti. Le ipotesi di revoca dell'incarico sono disciplinate dalla legge.

Art. 41 – Incarichi a contratto e collaborazioni esterne

Il regolamento del personale può prevedere incarichi di collaborazioni esterne, ad alto e comprovato contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, che peraltro non implicano la costituzione di alcun rapporto di impiego con il Comune.

Le norme regolamentari devono stabilire, in ordine al conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni:

1. la durata, del rapporto che non potrà comunque essere superiore al triennio, prorogabile in relazione ad accertate e motivate esigenze;
2. gli obiettivi da raggiungere;

3. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; d) la natura privatistico- professionale del rapporto.

Art. 42 - Responsabilit  disciplinare del personale

Il regolamento del personale determina, secondo il contratto di lavoro e le norme per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilit , le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

L'ufficio che irroga le sanzioni disciplinari viene individuato con delibera della Giunta Comunale.

La nomina e il funzionamento del Collegio Arbitrale vengono stabiliti con apposito regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla vigente normativa.

1.3.2 CAPO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 43 - Poteri del Comune

Il Comune puo assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

1. produzione di beni;
2. attivita rivolte a realizzare fini sociali;
3. attivita rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunit  locale. La legge stabilisce quali servizi possano essere gestiti dal Comune in via esclusiva.

Art. 44 - Forme di gestione

Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:

1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunit  sociale;
3. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
4. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
5. a mezzo di societ  per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
6. a mezzo di societ  per azioni senza il vincolo della propriet  pubblica maggioritaria. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione piu adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia della opportunit  sociale, dovra essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

Art. 45 - Aziende speciali

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di «aziende speciali», enti strumentali del Comune dotati di personalit  giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo Statuto sulla base di apposito regolamento e nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Art. 46 – Istituzioni

Il Consiglio Comunale può deliberare, per l'esercizio dei servizi socio-assistenziali, educativi, culturali, ricreativi e sportivi, privi di rilevanza imprenditoriale, la costituzione di «istituzioni», organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale.

Per la composizione degli organi dell'istituzione, la loro nomina, la revoca e la mozione di sfiducia, valgono le norme contenute nel presente Statuto.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente articolo e da appositi regolamenti comunali.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Spetta al Comune, che vi provvede tramite il Consiglio, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

1.4 TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1.4.1 CAPO I – NORME GENERALI

Art. 47 - Riserva di legge

L'ordinamento della finanza locale e l'ordinamento finanziario e contabile del Comune costituiscono materia riservata alla legge.

Art. 48 - Autonomia finanziaria e potestà impositiva

Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse proprie e trasferite dallo Stato e da altri Enti Pubblici.

Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 49 - Finanza comunale

La finanza del Comune è costituita da:

1. imposte proprie;
2. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
3. tasse e diritti per servizi pubblici;
4. trasferimenti erariali;
5. trasferimenti regionali;
6. altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
7. risorse per investimenti;
8. altre entrate, fra cui le liberalità di cittadini ed enti a favore della Civica Amministrazione.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali indispensabili, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica con deliberazione consiliare, imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative. In carenza di questa garanzia il Comune si riserva la facoltà di erogare tali servizi alle suddette condizioni.

La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria ed oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Art. 50 - Amministrazione dei beni comunali

L'Ufficio Provveditorato cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione decennale.

L'Ufficio Tecnico Comunale cura la gestione dell'intero patrimonio comunale. In particolare, l'esecuzione della manutenzione ordinaria costituisce compito ineludibile di tale Ufficio, nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio e con l'obbligo di pianificarla nel bilancio pluriennale in uno specifico capitolo e inserirlo nella relazione programmatica della Giunta Municipale e nella relazione dei Revisori dei Conti al rendiconto annuale.

I beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi previo pagamento di appositi canoni, mentre i beni patrimoniali debbono essere dati in locazione.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti debbono essere impiegati nella estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio attraverso la realizzazione di opere pubbliche o in titoli pubblici.

Il Comune può concedere in comodato beni mobili e immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle Associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previsti dalla legge 11.8.1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Art. 51 - Attività contrattuale

Per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede, mediante contratti, agli appalti di opere pubbliche, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante :

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Il Comune provvede a disciplinare i propri contratti mediante apposito regolamento.

1.4.2 CAPO II GESTIONE FINANZIARIA

Art. 52 - Bilancio di previsione e programmazione pluriennale.

Nell'ambito dell'ordinamento contabile fissato dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, osservando i principi dell'unita, della veridicit , dell'universalit , dell'integrit , del pareggio economico e finanziario e della pubblicit .

Il bilancio   corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni .

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi per ciascuno di essi deve essere individuato il soggetto responsabile della sua attuazione e dei relativi tempi..

Gli impegni di spesa non possono essere assunti, a pena di nullit  di diritto dei relativi atti, senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

La pubblicazione del bilancio deve avvenire secondo le previsioni di legge ed effettuarsi anche sui giornali locali o sul notiziario di cui all'art.72.

Art. 53 - Conto consuntivo

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilit  economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Il conto consuntivo   deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo. Il riassunto del rendiconto generale del patrimonio viene pubblicato sul periodico dell'Amministrazione previsto dall'art.72 ovvero sui giornali locali, unitamente all'elenco dei debiti fuori bilancio, distinti per materia.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonch  la relazione del Collegio dei Revisori di cui al successivo Art.56.

Art. 54 - Tesoreria Comunale

Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

1. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico, nonch  dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
2. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento Comunale di contabilit , nonch  da apposita convenzione.

1.4.3 CAPO III - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 55 – Collegio dei Revisori: nomina e durata in carica

La nomina dei revisori dei conti avviene secondo le modalit  previste dall'art. 16, comma 11, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/9/2011, n. 148.

I revisori durano in carica tre anni.

Art. 56 - Collegio dei Revisori: attribuzioni e funzionamento

Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico- finanziaria, potendo essere chiamato dal Sindaco ad intervenire alle riunioni dello stesso Consiglio e della Giunta per svolgere comunicazioni, esprimere pareri o formulare suggerimenti e proposte.

Il Collegio dei Revisori, i cui singoli componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

In tale relazione, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Regolamento Comunale di contabilità deve prevedere che il Collegio dei Revisori esegua periodiche verifiche di cassa.

I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne debbono riferire immediatamente al Consiglio e ove si configurino responsabilità anche agli organi giurisdizionali.

Il predetto regolamento affida al Collegio dei Revisori, nell'ambito delle sue funzioni, il compito di esprimere proprie valutazioni e suggerimenti:

1. sui metodi, i parametri e gli indicatori per rendere più efficaci le forme di controllo di gestione di cui al successivo Art.57;
2. sulla scelta delle fonti di finanziamento delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;
3. sulla misura delle tariffe dei servizi comunali.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al mese; delle riunioni deve redigersi processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori vengono prese a maggioranza assoluta; il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il proprio dissenso.

Per la validità delle deliberazioni il Collegio dev'essere presente nella sua composizione integrale.

Art. 57 - Controllo economico della gestione

E' introdotto nell'organizzazione amministrativa del Comune, previa utilizzazione di un adeguato sistema informativo, il controllo economico interno della gestione, da attuarsi secondo le norme del Regolamento di Contabilità, con lo scopo di perseguire un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata, assicurando nel contempo l'equilibrio economico del bilancio comunale. Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici

1.5 TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA

1.5.1 CAPO I - POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 58 - Regolamenti Comunali

Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti:

1. per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
2. per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi comunali;
3. per il funzionamento delle aziende speciali;
4. per le nomine e le designazioni di competenza comunale;
5. per la disciplina della contabilità e dei contratti;
6. per le altre materie che formano oggetto della potestà regolamentare del Comune a norma di legge

Art. 59 - Proposizione e adozione dei regolamenti

Gli schemi di regolamento vengono proposti dalla Giunta Comunale, fermo il potere di iniziativa dei Consiglieri Comunali come dal precedente Art.18 e quanto successivamente previsto dal presente Statuto in materia di partecipazione popolare. La deliberazione con cui il Consiglio Comunale adotta il regolamento dev'essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art. 60 - Entrata in vigore dei regolamenti

Dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di adozione del regolamento, lo stesso è pubblicato all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione a norma dell'art. 10 delle "Disposizioni delle leggi in Generale".

1.5.2 CAPO II - ORDINANZE SINDACALI

Art. 61 - Norme applicabili

Il potere di ordinanza del Sindaco, in qualità sia di Capo dell'Amministrazione sia di Ufficiale del Governo è disciplinato dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nell'Art.34 del presente Statuto.

1.6 TITOLO VI - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1.6.1 CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 62 - Libero associazionismo

Il Comune valorizza le libere forme associative, stabilendo nell'apposito Regolamento i requisiti che le singole associazioni debbono possedere per poter instaurare rapporti con gli organi dell'Amministrazione Comunale. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e modalità fissate dal Regolamento, che dovrà prevedere a favore delle associazioni riconosciute dal Comune: - il diritto all'informazione;

- il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti, quali assemblee, incontri con le commissioni consiliari, sondaggi;
- il diritto ad avere dai competenti organi comunali specifiche motivazioni dell'eventuale dissenso dai suggerimenti formulati;

- le condizioni per gli interventi di natura economica del Comune, nei limiti delle disponibilit  di bilancio dell'Ente;
- l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie, salvo il rimborso del costo di riproduzione;
- le modalit  di accesso alle strutture e ai servizi comunali.

Art. 63 - Organismi di partecipazione

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere o rione, in collaborazione con comitati ove costituiti. Il Comune promuove inoltre le consulte di settore nel campo economico, sociale, per le problematiche relative ai cittadini stranieri presenti sul territorio comunale, nonch  nel campo culturale e sportivo. Favorisce e sostiene le Associazioni di volontariato per il conseguimento delle finalit  pubbliche

Le modalit  di costituzione e la composizione di tali organismi, nonch  i rapporti fra essi e gli organi comunali sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti.

Art. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Ai cittadini, singoli o associati, che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e riconosciuto il diritto ad intervenire nel procedimento per la formazione di provvedimenti amministrativi secondo le modalit , i limiti ed i tempi stabiliti dal Regolamento in conformit  della legge che ne disciplina le forme ed i tempi di comunicazione.

Art. 65 - Consultazioni della popolazione

Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su istanza di altri organismi, pu  deliberare la consultazione della popolazione, considerata per intero oppure per settore, categorie o gruppi, mediante assemblee pubbliche, questionari, indagine per campione, audizioni.

La consultazione ha lo scopo di conoscere in via diretta il prevalente orientamento della comunit  civica su questioni all'esame degli organi comunali e di ricavarne indicazioni per le deliberazioni da adottare.

Le modalit  di attuazione della consultazione sono stabilite da apposito Regolamento Comunale. Dei risultati delle consultazioni deve essere dato atto nei provvedimenti dell'organo che le ha promosse.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi che intendano effettuarla a loro spese.

Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

1.6.2 CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 66 - Istanze, petizioni e proposte

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonch  proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.

Il Sindaco provvede ad iscrivere le petizioni e proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale competente entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale.

Nello stesso termine verr  data risposta alle istanze.

Le istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da uno o pi  cittadini.

Agli effetti del precedente comma, si intende:

1. per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
2. per petizione, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati rappresentano agli organi istituzionali del Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiedono contestualmente soddisfacimento;
3. per proposta, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati chiedono agli organi istituzionali del Comune di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno già in essere.

L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 67 - Referendum

Il referendum è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali.

Il referendum è indetto dal Sindaco in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Sull'ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, decide la Commissione per l'ammissibilità dei referendum composta come segue: Presidente, che si individua nella figura del Giudice di Pace del Comune di Gioia del Colle o in un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale di Bari o avvocato esperto di diritto amministrativo nominato dall'Ordine degli Avvocati di Bari; Componenti: Segretario Generale, Responsabile Servizio Elettorale, due esperti in discipline giuridiche nominati dal Consiglio Comunale, previo avviso pubblico e conseguente valutazione dei curricula, attraverso voto a scrutinio segreto con una sola votazione ed unico voto espresso per ciascun consigliere"; Segretario: funzionario del Comune.

La commissione viene costituita dal Consiglio Comunale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e decide sentiti il Sindaco, o suo delegato, e il Presidente del Comitato proponente, o suo delegato.

Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città di competenza del Consiglio Comunale, esclusi:

1. i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto;
2. i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
3. i provvedimenti concernenti il personale comunale;
4. i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
5. i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio.

L'indizione di un referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso.

Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento, che potrà prevedere anche il potere di iniziativa del Comune per l'indizione, di intesa con gli altri Comuni interessati, di referendum su base sovracomunale.

Nel corso del mandato amministrativo consiliare non potranno essere espletati più di due referendum, né potranno essere proposti referendum entro i primi 6 mesi e negli ultimi 6 mesi della legislatura.

Art. 68 - Effetti del referendum

Il referendum è valido quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto.

Il Sindaco è tenuto, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ad informarne il Consiglio Comunale, che ne farà oggetto di apposita determinazione conseguenziale.

Il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo argomento, nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 69 - Azione popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione in giudizio.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

1.6.3 CAPO III - Diritto di accesso e di informazione

Art. 70 - Pubblicità degli atti amministrativi

Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal Regolamento.

Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Nel regolamento di cui al comma precedente saranno specificati gli atti interni che, in quanto non richiamati in provvedimenti a rilevanza esterna, non rientrano nel regime di pubblicità.

Art. 71 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Il regolamento inoltre:

1. individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
2. individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze previste dalla legge;
3. detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente Art.70;

4. determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza dell'Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale; e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture e ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 72 - Informazione

Il regolamento di cui all'articolo precedente detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso, a mezzo anche di pubblicazione di apposito notiziario ufficiale del Comune.

L'Amministrazione è tenuta a convocare, almeno una volta l'anno una conferenza cittadina per illustrare e discutere l'attività svolta.

1.7 TITOLO VII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

1.7.1 CAPO I - REGIONE E PROVINCIA

Art. 73 - Cooperazione, programmazione e pianificazione

Secondo la disciplina dettata dalla legge regionale, il Comune coopera con la Regione e con la Provincia, nell'ambito del sistema delle autonomie locali, a servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità amministrata.

Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formulando proprie proposte che, unitamente a quelle degli altri Comuni dell'ambito provinciale, vengono raccolte e coordinate dalla Provincia.

Nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza, il Comune si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge Regionale.

Rientra nelle attribuzioni della Provincia l'accertamento della compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

1.7.2 CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 74 - Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi e funzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 75 - Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia, secondo le norme previste dalla legge per le aziende speciali, in quanto compatibili.

A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico

dell'amministrazione consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio, quali specificati nel relativo Statuto.

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, con potere decisionale e responsabilit  pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 76 - Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o pi  tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:

1. assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
2. determinare i tempi e le modalit  delle attivit  preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
3. individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario), i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
4. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo pu  prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonch  interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti.

L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni anzidette,   approvato con atto formale del Sindaco.

Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco dev'essere ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione formale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

1.8 TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

1.8.1 Art. 77 - Adozione dei regolamenti

Sino all'adozione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme dei Regolamenti Comunali adottati seconda la precedente legislazione, che risultino compatibili con le norme del presente Statuto e con la normativa vigente.

Per il Regolamento di contabilit  si applica la normativa di cui al [D.Lgs. 18/08/2000, n. 267](#) .

1.8.2 Art. 78 - Modifiche statutarie entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto avverranno a norma di legge.

Lo Statuto   pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

1.8.3 Art. 79 - Diffusione dello Statuto

Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto nonché di eventuali modifiche per assicurarne la conoscenza ai cittadini e ai soggetti di cui al precedente art. 6.

2.1 Le nostre proposte

2.1.1 Informazioni

Per info scrivete al Consigliere [Giuseppe Zileni](#) (twitter: @gzileni)

2.1.2 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO II - IL COMUNE

Art.2 - Definizione del Comune

1. Il Comune rappresenta la comunità locale che vive e lavora sul proprio territorio indipendentemente dalla città o Stato di provenienza, esso ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, a mezzo degli organi istituzionali elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, esprime l'autonomia politica della propria Comunità.
3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Il Comune si riconosce nel processo di unità di integrazione dell'Unione Europea e promuove e aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi membri e al superamento delle barriere tra popoli e culture;
5. Il Comune favorisce l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale.

Art.2 bis - Amministrazione Aperta

1. Il Comune fonda il suo ruolo come piattaforma abilitante per una nuova collaborazione tra le diverse componenti della società attraverso un uso pervasivo ed intelligente delle proprie risorse, e della tecnologia disponibile rendendo possibile l'accountability e la partecipazione consapevole alle decisioni con trasparenza ed un'efficace comunicazione;
2. Il Comune stabilisce i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere e sulla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sui valori di partecipazione, democrazia, trasparenza, fiducia, coesione sociale, lavoro, tutela della salute, sicurezza fisica ma anche sociale ed economica;
3. In Comune organizza i suoi processi decisionali sui dati e sulla loro corretta analisi e diffusione permettendo politiche partecipate e servizi disegnati sulle esigenze e bisogni di ciascun cittadino;

Art.5 bis - Cittadinanza Digitale

1. Il Comune considera fondamentale la cultura per una piena coscienza dei diritti di cittadinanza digitale;
2. Il Comune si impegna con le sue risorse ad investire in competenze tecniche manageriali e giuridiche affinché ci sia una strategia digitale chiara e visibile per un uso corretto delle risorse che portino a risultati attesi con responsabilità, trasparenza e serietà;
3. Il Comune deve riconoscere per il personale pubblico il valore della competenza e formazione continua e costante legati alle tematiche del digitale in continua evoluzione, per qualsiasi titolo di studio.

Art.8 bis - Software Libero

Il Comune si impegna ad adottare il più possibile soluzioni a codice sorgente aperto per favorire l'indipendenza dai fornitori, la sicurezza e l'accessibilità al patrimonio informativo pubblico

Art.5 quater - Open Innovation

1. Il Comune promuove strumenti concreti per la circolazione delle informazioni e delle competenze per la definizione di obiettivi strategici per far nascere e sviluppare competenze complementari per accelerare i processi di innovazione, dare cittadinanza alle progettualità che consentirà di co-disegnare le opportunità;
2. Il Comune facilita incontri fra professionisti dell'innovazione, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca pubblici e privati, università, con l'obiettivo di mettere a sistema le loro competenze e promuovere lo sviluppo di progetti che contribuiscano ad affrontare le sfide strategiche per la crescita della città in campo industriale, economico e sociale.

Art.8 bis - Codice etico

1. Il Comune adotta il Codice Etico degli **Amministratori** con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa;
2. Con l'adesione al Codice Etico, gli Amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, all'imparzialità ed al buon andamento dell'amministrazione, che richiedono, a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della

3. Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio della comunità. Le disposizioni del Codice si applicano anche agli amministratori degli organismi partecipati, nominati e/o incaricati dal Comune di Gioia del Colle;
4. Gli Amministratori si impegnano ad uniformare la propria azione ai principi enunciati;
5. Gli Amministratori si impegnano, inoltre, ad attuare concretamente il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.15 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, dopo il suo insediamento e comunque non oltre **60 (sessanta)** giorni da esso, istituisce Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con il criterio proporzionale;
2. **Il Consiglio costituisce la Commissione consiliare sulla Trasparenza alla cui presidenza è chiamato a turno un rappresentante dei gruppi di opposizione, con il compito di vigilare e sovrintendere alla completa ed efficace applicazione del principio di trasparenza per tutto ciò che concerne l'attività del Comune;**
3. **Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, di volta in volta, commissioni temporanee con compiti speciali.**
4. **Il Consiglio ha altresì la facoltà di nominare, di volta in volta, commissioni temporanee con compiti speciali;**
5. Il Consiglio può anche nominare Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la cui Presidenza viene attribuita a Consiglieri delle opposizioni.;
6. Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti Strumentali ed Ausiliari e di Aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, tranne che nei casi stabiliti dalla legge.
7. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione di indagine, indicandone i motivi; la relativa delibera istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
8. **Il Consiglio costituisce la Commissione consiliare sulla Trasparenza alla cui presidenza è chiamato a turno un rappresentante dei gruppi di opposizione, con il compito di vigilare e sovrintendere alla completa ed efficace applicazione del principio di trasparenza per tutto ciò che concerne l'attività del Comune**

Art.21 bis - Attività di controllo

1. Il Consiglio comunale esercita il controllo sulle attività della Giunta comunale, delle Aziende, delle istituzioni.
2. A tal fine la Giunta Comunale comunica al Consiglio rapporti periodici sull'attuazione delle delibere approvate, sullo stato di avanzamento di piani e programmi, sui processi di cambiamento organizzativi introdotti nel funzionamento degli uffici per migliorare il rendimento delle risorse umane, e sulle innovazioni introdotte per migliorare l'utilizzazione delle risorse strumentali.

Art.34 bis - Accesso ai servizi

1. Il Comune assicura l'accesso ai servizi e la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici in funzione della miglior fruibilità da parte del pubblico, con disposizioni volte a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati, ai processi produttivi dei servizi o a specifiche fasi di essi.
2. Il Comune assicura l'accesso ai servizi per persone con handicap attraverso un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi nelle forme previste dal relativo [Regolamento](#)

2.1.3 TITOLO VI - PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Art.61 bis - Principi generali

1. Il Comune riconosce nel processo partecipativo inteso come percorso di discussione organizzata in forme di consultazioni tra cittadini, associazioni, imprese all'elaborazione di scelte pubbliche in riferimento ad un futuro progetto o norma di competenza comunale, che mette in comunicazione diversi attori al fine di realizzare un quadro conoscitivo il più possibile condiviso e rappresentativo dalle parti;
2. Il Comune garantisce favorire la partecipazione dei cittadini all'azione politica e amministrativa e l'esercizio del diritto di cittadinanza anche tramite la rete internet;
3. Il Comune di Gioia del Colle considera la rete internet un'infrastruttura abilitante ed essenziale per l'esercizio dei diritti di cittadinanza che si manifestano nel cyberspazio;
4. Il Comune si adopera per favorire la crescita della cultura digitale con particolare riguardo alle categorie a rischio esclusione e al divario di genere, in condizione di parità e di uguaglianza digitale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che favoriscono l'aggravamento del digital divide, in modo da promuovere attivamente la cittadinanza digitale che si manifesta con l'avvento della Società dell' Informazione, per garantire a tutti i cittadini, una reale accessibilità alla Rete mediante la progressiva disponibilità di infrastrutture a banda larga;

Art.61 ter - Regolamento per la partecipazione

Il Regolamento disciplina i tempi, i modi, lo svolgimento e gli effetti della partecipazione.

Art.61 quater - Unità con funzioni in materia di partecipazione

1. Il Comune organizza un'apposita unità con funzioni in materia di partecipazione che avrà il compito di:
 1. Certificare la qualità necessaria per l'accesso ai contributi e consulenza metodologica alla conduzione dei processi partecipativi;
 2. Raccogliere, istituire e analizzare i fabbisogni del territorio in qualsiasi ambito, e le istanze di partecipazione valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni, società, imprese, associazioni e cittadini;
 3. Informare, archiviare, pubblicare e diffondere tutte le documentazioni a supporto dei processi partecipativi con le modalità previste da un regolamento;
 4. Organizzare le opportune intese e forme di collaborazione con la Regione Puglia o agenzie e Enti strumentali ad essa;

5. Progettare la fattibilità di percorsi partecipati per la conoscenza e l'informazione sulle scelte che riguardano il territorio del Comune di Gioia del Colle o questioni di particolare rilevanza sociale o culturale di interesse generale;
6. Deve permettere di rispettare i limiti imposti dall'ordinamento giuridico e esplicitando le eventuali maggiori spese ovvero minori entrate derivanti dalla proposta partecipativa, specificando le modalità di copertura di tali oneri;
- g. Offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici, siti web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa; e. Elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi; f. Valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.

Art.62 bis - Oggetto del processo partecipativo

1. Gli elettori del Comune possono presentare le domande di avvio di un processo partecipativo possono essere redatte in carta libera o tramite posta elettronica certificata, deve essere accompagnata da una breve relazione circa le motivazioni di interesse per la collettività, e devono permettere l'intervento di un tecnico di garanzia da parte di un'apposita unità organizza di partecipazione istituita dal Comune.
2. I processi di partecipazione devono definire in maniera chiara e precisa l'oggetto su argomenti inerenti a problemi della città di competenza del Consiglio Comunale.
3. Gli strumenti di partecipazione non possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
4. Sono esclusi dai processi partecipativi:
 1. i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto;
 2. i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze;
 3. i provvedimenti concernenti il personale comunale;
 4. i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale;
 5. i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio.
 6. tutti i provvedimenti definiti in un apposito regolamento sulla partecipazione;
5. In ogni caso, i processi partecipativi non possono avere una durata, dal loro avvio, superiore a 6 mesi.

Art.62 ter - Laboratori della innovazione

1. Il Comune promuove incontri tra cittadini singoli o associati, imprese, e il mondo della ricerca per divulgare le opportunità e definire bisogni e iniziative che potranno essere candidabili attraverso una progettualità aperta e condivisa ai fondi strutturali affinché si crei partecipazione attiva e co-design;
2. Il Comune promuove Laboratori della innovazione come punti locali di informazione in partecipazione attiva che produrranno report definendo percorsi di proposte, progetti e soluzioni che saranno condivisibili ed a disposizione dei servizi nazionali, regionali e locali, su argomenti di specifico interesse del territorio in materia di Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche Giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività Produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana, Ricerca e Innovazione, Agricoltura;
3. I Laboratori della innovazione avranno il compito di promuovere:
 1. Attività di formazione per gli operatori locali;
 2. Cultura d'impresa vero le imprese e le scuole;

3. Attività di accompagnamento per la partecipazione;
4. Attività di progettazione in co-design;
5. Proposte per il “Bilancio Partecipativo”.
4. Il Regolamento sulla partecipazione definisce le norme per il funzionamento dei Laboratori della Innovazione;

Art. 65 ter - Consulta per la Famiglia

1. Il Comune al fine di perseguire il principio di sussidiarietà tra famiglia ed istituzioni pubbliche ed il diritto di libera scelta da parte della famiglia dei soggetti erogatori di prestazioni e servizi, è istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta, la Consulta Comunale per la Famiglia di ogni ordine religioso e nazionalità.
2. La Consulta è dotata di un proprio Regolamento interno che disciplina il numero dei componenti, i criteri generali di costituzione e funzionamento, la durata in carica, i requisiti di accesso.
3. La Consulta Comunale per la Famiglia svolge le proprie funzioni al fine di un’agevolazione sociale verso il sostegno ai nuovi nuclei familiari, tutela sociale e sanitaria della maternità e paternità, prevenzioni di particolari disagi sociali, promozione di servizi ed opportunità per il benessere delle famiglie e della loro prole, riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società.

Art. 65 quater - Consulta Pari Opportunità

1. La Consulta Pari Opportunità del Comune di Gioia del Colle viene costituita per garantire, nell’ambito territoriale, l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i generi.
2. La Consulta Pari Opportunità è un organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta comunale.
3. La Consulta Pari Opportunità è nominata dal Consiglio comunale e rimane in carica per la durata del mandato dello stesso.
4. La Consulta Pari Opportunità è dotata di un proprio Regolamento interno.

Art. 65 quinquies - Consulta per le attività produttive e agricole

Il Comune istituisce la Consulta Comunale delle attività produttive, quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le categorie commerciali, artigianali, e agricole e l’Ente Locale, al fine di ricercare in collaborazione con i soggetti portatori di interesse, strategie e strumenti adeguati in materia di politiche per lo sviluppo economico e sociale del territorio

CAPO II - INIZIATIVE POPOLARI

Art. 66 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni, proposte e iniziativa pubblica agli organi istituzionali del Comune con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.
2. Il Sindaco provvede ad iscrivere le petizioni e proposte all’ordine del giorno dell’organo collegiale competente entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento al protocollo comunale.
3. Nello stesso termine verrà data risposta alle istanze. Le istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

4. Agli effetti del precedente comma, si intende:
 1. per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
 2. per petizione, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati rappresentano agli organi istituzionali del Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiedono contestualmente soddisfacimento;
 3. per proposta, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati chiedono agli organi istituzionali del Comune di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno già in essere;
 4. **Per iniziativa pubblica, attraverso deliberazione del Consiglio Comunale presentata da un minimo di consiglieri comunali.**
 5. L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

Art. 66 bis - Attivazione del processo partecipativo

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, si pronuncia sulla ammissibilità della proposta attivando o meno il processo partecipativo. La valutazione di ammissibilità della proposta di processo partecipativo si basa su criteri definiti dalle norme regolate da un apposito Regolamento.
2. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, il Consiglio Comunale definisce le modalità, gli strumenti, i componenti, servizi e tempi di attuazione.
3. Il Regolamento sulla partecipazione dovrà definire la legittimità dei proponenti, la competenza del Consiglio Comunale, l'esatta definizione dell'oggetto della partecipazione, la copertura economico- finanziaria, ecc. del processo partecipativo secondo le norme regolate da un apposito Regolamento.
4. Il diniego dell'avvio del processo di partecipazione, dovrà essere motivato dal Consiglio Comunale.
5. Nel caso il Consiglio Comunale decida di non rispondere alla proposta dei cittadini, questi possono attivare l'intervento di mediazione della struttura comunale dedicata alla Partecipazione.

Art. 67 - Referendum

1. Il referendum è rivolto a realizzare il raccordo tra gli interessi della comunità civica e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, oppure quando lo richiedano 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. **Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti a problemi della città di competenze del Consiglio Comunale come definito dall'Art.57 ter**
5. L'indizione di un referendum sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso.
6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
7. **Le norme sull'ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga dai cittadini elettori, sono decise da una Commissione come stabilito dall'apposito regolamento sulla Partecipazione;**
8. Nel corso del mandato amministrativo consiliare non potranno essere espletati più di due referendum, né potranno essere proposti referendum entro i primi 6 mesi e negli ultimi 6 mesi della legislatura.

Art.67 ter - Crowdfunding civico

1. Il Comune promuove e diffonde la cultura del crowdfunding e del finanziamento collettivo, l'imprenditorialità, e pratiche innovative nell'ambito culturale, sociale, finanziario, civico, tecnologico, artistico e in tutti gli altri ambiti possibili di applicazione, rendendo i cittadini protagonisti delle scelte urbane attraverso con la partecipazione diretta all'ideazione e al finanziamento delle iniziative di reale interesse pubblico e sociale.
2. Il Comune si propone di attivare processi di empowerment dei cittadini attraverso il crowdfunding disciplinati attraverso un Regolamento (**Regolamento sulla partecipazione potrà contenere le norme per stimolare la collaborazione con i cittadini con una strategia di riutilizzo di spazi pubblici favorendo modelli di economia collaborativa**).

CAPO III – ACCESSO AGLI ATTI, DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DIRITTO DI RISPOSTA

Art.70 bis - Pubblicazione, accesso telematico e riutilizzo dei dati pubblici

1. Il Comune di Gioia del Colle si disciplina sul modello di amministrazione aperta "Open Government" che cerca di rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini;
2. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Gioia del Colle, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, favorendo opportunità economiche e promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti previsti dalla legge.
3. Le modalità di accesso e riutilizzo del dato sono disciplinate da un Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei dati pubblici (Open data).

(Verrà sviluppato un apposito Regolamento sugli Open Data)

Art. 70 ter - Profili professionali per la Comunicazione e Informazione

1. Il Comune prevede distinti profili professionali idonei a valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione secondo le normative dei contratti nazionali del lavoro pubblico in vigore;
2. Le attività di informazione e comunicazione saranno previste in coerenza con i modelli organizzativi dell'Ente tenendo conto anche della normativa di settore;

Art. 71 - Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni

1. l'informazione sugli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, e assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
2. l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate, delle istituzioni, e assicurata anche mediante rapporti continuativi con gli organi di informazione e l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni e di servizi decentrati di informazione;
3. il Comune si dota di un bollettino degli atti; i contenuti, le periodicità e le modalità di diffusione sono stabiliti dal regolamento;
4. con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi e il funzionamento dell'Albo Pretorio.
5. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco nei casi previsti dalla legge;

6. Tutti i cittadini singoli e associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonchè di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, delle informazioni in possesso dell'Amministrazione secondo le disposizioni di legge vigenti ed appositi regolamenti comunali.

Art. 71 bis - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottando o pubblicandole nelle debite forme di legge o tramite le più appropriate forme di comunicazione;
2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

Art. 71 ter - Ufficio relazioni con il pubblico

E' istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico organicamente e sistematicamente preposto a garantire il reale esercizio del diritto di informazione secondo le modalità stabilite dal regolamento, nonchè per promuovere iniziative di comunicazione di pubblico interesse.

Art. 71 quater - Limitazioni dell'accesso alle informazioni

1. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dalla legge e nei limiti stabiliti dal presente articolo;
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione scritta del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa;
5. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge;
6. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 72 - Informazione

1. **Il Comune si attiva attraverso il suo sito e istituzionale e canali internet di comunicazione ufficiali al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sullo stato di avanzamento e caratteristiche tecniche dei progetti di**

percorso partecipato, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere;

2. L'informazione attivata dall'Amministrazione per i cittadini, deve essere chiara, esatta, completa e secondo i tempi previsti previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, secondo le forme di pubblicità previste dalle leggi e dal Regolamento sulla partecipazione;
3. L'Amministrazione è tenuta a convocare, almeno una volta l'anno una conferenza cittadina per illustrare e discutere l'attività svolta;

2.1.4 TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 78 - Diffusione dello Statuto

Al fine di garantire l'informazione sui valori e sulle norme dello Statuto fra i cittadini e le persone di diversa lingua, nazionalità, cultura, religione che vivono ed operano nel territorio, il Comune rende disponibile il testo dello Statuto tradotto in altre lingue rappresentative delle comunità presenti sul territorio e promuove la diffusione all'interno di scuole di ogni ordine e grado e attraverso ogni mezzo di comunicazione.